



Decreto Dirigenziale n. 71 del 28/11/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 12 - UOD Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI TUFINO (NA): NUOVO TERMINE DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI TUFO GRIGIO CAMPANO ALLA LOCALITA' VALLE EX D.D. 57 DEL 04.09.2007. SOCIETA' TANAGRO PASQUALE

IL DIRIGENTE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI

PREMESSO CHE:

- La Società TANAGRO PASQUALE - - impresa individuale artigiana, iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 104271 il 04.06.1962, numero Albo Artigiani n°61683 - Numero REA SA-104271, con sede alla via Indipendenza n°103 in Nocera Superiore, pec: impresaedilepasqualetanagro@pec.it, Rappresentante legale Sig. Tanagro Pasquale Codice Fiscale TNG PQL 37E13 F913J, nato a Nocera Superiore (Sa) il 13.06.1937 ed ivi residente alla via Indipendenza n.107 - - è stata autorizzata con DD n.57 del 04.09.2007, ai sensi dell'art.36 della L.R.54/85 e s.m.i., fino al 30 giugno 2013 alla prosecuzione dell'attività estrattiva di pietra tufacea ed alla ricomposizione ambientale dell'area di estensione mq.19.116 alla località Valle nel Comune di Tufino sul suolo nella disponibilità della ditta ed individuato catastalmente al Foglio n°3 Particelle n°74,81,86,88,964,965,966,967;
- per un contenzioso legale con il Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza Sarno – attualmente Arcadis - la società, non avendo la piena disponibilità delle aree per accedere al sito e procedere alla coltivazione, non ha mai potuto iniziare i lavori;
- perdurando il contenzioso, con nota acquisita al protocollo della Regione Campania al n.120742/13, la società ha chiesto la proroga della autorizzazione per ulteriori 6 (sei) anni;
- con nota acquisita al protocollo regionale al n.192832/14 la società Tanagro Pasquale ha completato la richiesta di proroga con la documentazione integrativa atta a dimostrare le pendenze ancora in corso di giudizio per la mancata restituzione dei suoli occupati temporaneamente dal Commissariato Emergenza Idrogeologica nel 1998 e mai restituiti;

CONSIDERATO CHE:

- la documentazione presentata evidenzia che perdura il contenzioso in atto che non permette alla società di accedere al sito estrattivo;

RITENUTO CHE:

- di poter approvare il nuovo termine di scadenza dell'autorizzazione estrattiva ex DD n.27 del 04 settembre 2007 alla Società TANAGRO PASQUALE - - impresa individuale artigiana iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 104271 il 04.06.1962, numero Albo Artigiani n°61683 - Numero REA SA-104271, con sede alla via Indipendenza n°103 in Nocera Superiore, pec: impresaedilepasqualetanagro@pec.it, Rappresentante legale Sig. Tanagro Pasquale Codice Fiscale TNG PQL 37E13 F913J, nato a Nocera Superiore (Sa) il 13.06.1937 ed ivi residente alla via Indipendenza n.107- - per il proseguimento della coltivazione del giacimento estrattivo sito alla località Valle nel Comune di Tufino sul suolo nella disponibilità della ditta ed individuato catastalmente al Foglio n°3 Particelle n°74,81,86,88,964,965,966,967, ai sensi della L.R. n°54/85 e delle NdA del PRAE e ss.mm.ii.;
- si debba prescrivere alla società che al termine del contenzioso e prima dell'inizio dei lavori estrattivi bisognerà presentare all'autorità mineraria competente:
 - gli elaborati progettuali aggiornati; gli elaborati minerari, in particolare, dovranno comprendere lo stato di fatto, di progetto, le sezioni significative ed i lotti temporali previsti nonché relazione esplicativa delle attività a farsi, dei volumi residui ed i tempi di attuazione oltre che del recupero ambientale;
 - la convenzione con il Comune di Tufino, disciplinante i rapporti tra le parti e le modalità di quantificazione, certificazione e corresponsione del contributo al Comune, ai sensi dell'art.18 della L.R. n.54/85 e s.m.i.;
 - la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa – in questo ultimo caso rilasciata da imprese autorizzate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) - avente durata di tre (3) anni superiore a quella dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 delle NdA del PRAE e di importo pari al 60% di quello risultante per la ricomposizione ambientale nel progetto esecutivo, a garanzia dei lavori di ricomposizione ambientale e dei contributi dovuti al Comune di Tufino;
 - certificazione dell'assolvimento degli adempimenti relativi alle disposizioni contenute agli artt. 38 (identificazione cava), 39 (perimetrazione e recinzione dell'area) e 40 (rete di punti quotati) delle NdA del PRAE, la cui verifica sarà svolta dal personale dell'autorità di vigilanza in contraddittorio con l'esercente ed il direttore di cava e, in caso di eventuale inosservanza, si procederà ai sensi dell'art. 13 della L.R. 54/85 e s.m.i.;
- sia necessario prescrivere alla società che:
 - nell'attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico del sito estrattivo possono essere utilizzati i materiali previsti dalla L.R.n°54/85, dal D.Lgs.n°22/97, dal D.M. del 05.02.1998, dal P.R.A.E. e dal D.Lgs. n°152/06 e loro s.m.i.;
 - in vigore del P.R.A.E., nelle attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi e della copertura dei fronti di escavazione, possono essere utilizzati i seguenti materiali: terre e rocce da scavo, materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive, materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione-selezione-lavaggio) di materiali di cava, terreno proveniente dallo splateamento

per la realizzazione di manufatti o opere edilizie, limi fluviali o derivanti dai processi industriali di lavaggio dei materiali litoidi, materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione;

- all'interno dei siti estrattivi è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, ivi compresa discariche di seconda categoria tipo A e pertanto gli eventuali materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione devono essere compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare e sottoposti a processi di separazione, vagliatura e macinazione mediante apposito impianto;
- nella ricomposizione ambientale non possono essere utilizzati materiali provenienti da siti contaminati o parzialmente contaminati; in ogni caso, sui materiali utilizzati dovranno essere effettuate le analisi di laboratorio che dovranno risultare conformi ai limiti prescritti nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n°152/2006 Parte IV. Per garantire la tracciabilità dei materiali depositati, la Società deve avere a disposizione e conservare agli atti una planimetria, con relative sezioni, suddivisa in riquadri (lotti) nella quale si dovrà indicare il punto in cui vengono collocati i materiali nelle varie fasi temporali della ricomposizione ambientale;
- la stessa è tenuta ad inviare semestralmente (entro il 31 gennaio ed entro il 30 luglio) all'autorità mineraria competente una relazione a firma della società e del direttore dei lavori con grafici e foto sullo stato di avanzamento, sull'andamento dei lavori di ricomposizione, sulla tipologia dei materiali utilizzati e sul giudizio di conformità dei materiali utilizzati;
- alla fine dei lavori, anche se precedente il termine prefissato, dovrà essere fatta comunicazione all'autorità mineraria per consentire l'avvio delle procedure connesse all'ultimazione dei lavori;
- gli impianti, i manufatti ed ogni altra opera collegata all'attività di ricomposizione ambientale potranno essere autorizzati dagli Enti ed Amministrazioni competenti secondo la procedura ex art.19 della L.R.n°54/85 e s.m.i. ed asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata;
- l'autorizzazione alla ricomposizione ambientale del sito come sopra individuato è rilasciata ex L.R.n°54/85 e Norme di Attuazione del P.R.A.E. e loro s.m.i. fatti salvi gli altri visti, autorizzazioni, permessi e concessioni di competenza di altri enti ed amministrazioni eventualmente richiesti per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- dovrà essere ottemperato puntualmente alle disposizioni del DPR n°128/59, L.R.n°54/85, D.Lgs.n°624/96, NdA del PRAE e loro s.m.i. e bisognerà acquisire le certificazioni ed assolvere agli adempimenti previsti dalle norme vigenti;
- di ottemperare agli adempimenti relativi al Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) ai fini della sicurezza delle maestranze e l'igiene dei luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del D.Lgs. 624/1996 e dell'art. 86, comma 1, delle NdA del PRAE;
- trasmetta annualmente, entro il 28 febbraio, la relazione sulle condizioni di stabilità dei fronti di cava, ai sensi dell'art. 86, comma 4, delle NdA del PRAE;
- trasmetta la documentazione relativa al calcolo dei volumi di materiale estratto per l'anno di riferimento, effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate distanziate non più di 20 metri, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno per i contributi dovuti alla Regione Campania ai sensi dell'art. 17 della L.R. n°15/2005 e dell'art.19 della L.R. n°1/2008, in aggiunta al contributo dovuto al Comune previsto dall'art. 18 della L.R. n°54/85 e s.m.i.;
- produca l'attestazione dell'anticipo dei contributi per la prima annualità;
- trasmetta una relazione a cadenza semestrale (31.03 e 30.09) contenente la descrizione e la valutazione dell'andamento delle attività, del rispetto del cronoprogramma dei lavori estrattivi e di quelli di ricomposizione ambientale, del monitoraggio dei parametri ambientali (rumore ambientale, polveri e vibrazioni); tali relazioni vanno sottoscritte dalla società e dal responsabile dei lavori estrattivi e del recupero ambientale;

VISTI:

- il R.D. n.1443 del 29 luglio 1927;
- il D.P.R. n.128 del 09 agosto 1959;
- la L.R. n.54 del 13 dicembre 1985 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.624 del 25 novembre 1996;
- le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Campania;
- la L.R. n.1 del 30 gennaio 2008

DECRETA

- di approvare il nuovo termine di scadenza dell'autorizzazione estrattiva ex DD n.27 del 04 settembre 2007 alla Società TANAGRO PASQUALE - - impresa individuale artigiana iscritta con il numero Repertorio Economico

Amministrativo 104271 il 04.06.1962, numero Albo Artigiani n°61683 - Numero REA SA-104271, con sede alla via Indipendenza n°103 in Nocera Superiore, pec: impresaedilepasqualetanagro@pec.it, Rappresentante legale Sig. Tanagro Pasquale Codice Fiscale TNG PQL 37E13 F913J, nato a Nocera Superiore (Sa) il 13.06.1937 ed ivi residente alla via Indipendenza n.107- - fino al 01.11.2020 per il proseguimento della coltivazione del giacimento estrattivo sito alla località Valle nel Comune di Tufino sul suolo nella disponibilità della ditta ed individuato catastalmente al Foglio n°3 Particelle n°74,81,86,88,964,965,966,967, ai sensi della L.R. n°54/85 e ss.mm.ii. e delle NdA del PRAE;

- che la società, al termine del contenzioso e prima dell'inizio dei lavori estrattivi, dovrà presentare all'autorità mineraria competente:
 - gli elaborati progettuali aggiornati; gli elaborati minerari, in particolare, dovranno comprendere lo stato di fatto, di progetto, le sezioni significative ed i lotti temporali previsti nonché relazione esplicativa delle attività a farsi, dei volumi residui ed i tempi di attuazione oltre che del recupero ambientale;
 - la convenzione con il Comune di Tufino, disciplinante i rapporti tra le parti e le modalità di quantificazione, certificazione e corresponsione del contributo al Comune, ai sensi dell'art.18 della L.R. n.54/85 e s.m.i.;
 - la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa – in questo ultimo caso rilasciata da imprese autorizzate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) - avente durata di tre (3) anni superiore a quella dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 delle NdA del PRAE e di importo pari al 60% di quello risultante per la ricomposizione ambientale nel progetto esecutivo, a garanzia dei lavori di ricomposizione ambientale e dei contributi dovuti al Comune di Tufino;
 - certificazione degli adempimenti relativi alle disposizioni contenute agli artt. 38 (identificazione cava), 39 (perimetrazione e recinzione dell'area) e 40 (rete di punti quotati) delle NdA del PRAE, la cui verifica sarà svolta dal personale dell'autorità di vigilanza in contraddittorio con l'esercente ed il direttore di cava e, in caso di eventuale inosservanza, si procederà ai sensi dell'art. 13 della L.R. 54/85 e s.m.i.;
- di prescrivere alla società che:
 - nell'attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico del sito estrattivo possono essere utilizzati i materiali previsti dalla L.R.n°54/85, dal D.Lgs.n°22/97, dal D.M. del 05.02.1998, dal P.R.A.E. e dal D.Lgs. n°152/06 e loro s.m.i.;
 - in vigore del P.R.A.E., nelle attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi e della copertura dei fronti di escavazione, possono essere utilizzati i seguenti materiali: terre e rocce da scavo, materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive, materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione-selezione-lavaggio) di materiali di cava, terreno proveniente dallo splaveamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie, limi fluviali o derivanti dai processi industriali di lavaggio dei materiali litoidi, materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione;
 - all'interno dei siti estrattivi è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, ivi compresa discariche di seconda categoria tipo A e pertanto gli eventuali materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione devono essere compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare e sottoposti a processi di separazione, vagliatura e macinazione mediante apposito impianto;
 - nella ricomposizione ambientale non possono essere utilizzati materiali provenienti da siti contaminati o parzialmente contaminati; in ogni caso, sui materiali utilizzati dovranno essere effettuate le analisi di laboratorio che dovranno risultare conformi ai limiti prescritti nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n°152/2006 Parte IV. Per garantire la tracciabilità dei materiali depositati, la Società deve avere a disposizione e conservare agli atti una planimetria, con relative sezioni, suddivisa in riquadri (lotti) nella quale si dovrà indicare il punto in cui vengono collocati i materiali nelle varie fasi temporali della ricomposizione ambientale;
 - la stessa è tenuta ad inviare semestralmente (entro il 31 gennaio ed entro il 30 luglio) all'autorità mineraria competente una relazione a firma della società e del direttore dei lavori con grafici e foto sullo stato di avanzamento, sull'andamento dei lavori di ricomposizione, sulla tipologia dei materiali utilizzati e sul giudizio di conformità dei materiali utilizzati;
 - alla fine dei lavori, anche se precedente il termine prefissato, dovrà essere fatta comunicazione all'autorità mineraria per consentire l'avvio delle procedure connesse all'ultimazione dei lavori;
 - gli impianti, i manufatti ed ogni altra opera collegata all'attività di ricomposizione ambientale potranno essere autorizzati dagli Enti ed Amministrazioni competenti secondo la procedura ex art.19 della L.R.n°54/85 e s.m.i. ed asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata;
 - l'autorizzazione alla ricomposizione ambientale del sito come sopra individuato è rilasciata ex L.R.n°54/85 e Norme di Attuazione del P.R.A.E. e loro s.m.i. fatti salvi gli altri visti, autorizzazioni, permessi e concessioni di competenza di altri enti ed amministrazioni eventualmente richiesti per l'esercizio dell'attività in oggetto;

- dovrà essere ottemperato puntualmente alle disposizioni del DPR n°128/59, L.R.n°54/85, D.Lgs.n°624/96, NdA del PRAE e loro s.m.i. e bisognerà acquisire le certificazioni ed assolvere agli adempimenti previsti dalle norme vigenti;
- di ottemperare agli adempimenti relativi al Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) ai fini della sicurezza delle maestranze e l'igiene dei luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del D.Lgs. 624/1996 e dell'art. 86, comma 1, delle NdA del PRAE;
- trasmetta annualmente, entro il 28 febbraio, la relazione sulle condizioni di stabilità dei fronti di cava, ai sensi dell'art. 86, comma 4, delle NdA del PRAE;
- trasmetta la documentazione relativa al calcolo dei volumi di materiale estratto per l'anno di riferimento, effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate distanziate non più di 20 metri, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno per i contributi dovuti alla Regione Campania ai sensi dell'art. 17 della L.R. n°15/2005 e dell'art.19 della L.R. n°1/2008, in aggiunta al contributo dovuto al Comune previsto dall'art. 18 della L.R. n°54/85 e s.m.i.;
- produca l'attestazione dell'anticipo dei contributi per la prima annualità;
- trasmetta una relazione a cadenza semestrale (31.03 e 30.09) contenente la descrizione e la valutazione dell'andamento delle attività, del rispetto del cronoprogramma dei lavori estrattivi e di quelli di ricomposizione ambientale, del monitoraggio dei parametri ambientali (rumore ambientale, polveri e vibrazioni); tali relazioni vanno sottoscritte dalla società e dal responsabile dei lavori estrattivi e del recupero ambientale;

DISPONE

che il presente atto venga inviato:

- alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile;
- al Comune di Tufino(Na);
- alla Giunta Regionale della Campania – UOD Bollettino Ufficiale – 40.03.05
- alla Giunta Regionale della Campania – UOD Gestione tecnico amministrativa delle cave – 53.08.07;
- alla Amministrazione Provinciale di Napoli;

f.to Arch.Gabriella De Micco
IL DIRIGENTE